

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 689)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1959
(V. Stampato n. 1115)*

**d'iniziativa dei deputati SULLO, SCARLATO, CAIAZZA, BERTÈ, RIPAMONTI,
LONGONI e BATTISTINI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 LUGLIO 1959

**Piano pluriennale per il completamento e l'aggiornamento
della Carta geologica d'Italia**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 2.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio degli esercizi dal 1959-60 al 1966-67 al fine di provvedere alle esigenze del completamento, dell'aggiornamento e della pubblicazione della Carta geologica d'Italia e dei relativi studi illustrativi.

La pubblicazione della Carta geologica e degli studi dovrà avvenire non oltre il 30 giugno 1967.

Art. 2.

Allo scopo di accelerare i lavori di rilevamento e gli studi conseguenti, il Ministero dell'industria e del commercio, ferma restando la competenza di massima attribuita al Servizio geologico dal regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, determinerà — previo parere del Comitato di cui all'articolo 3 — le procedure più idonee, eventualmente in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, con facoltà di affidare l'esecuzione dei lavori, in tutto o in parte, anche a ditte specializzate — mediante licitazione privata — ed a tecnici estranei all'Amministrazione.

Art. 3.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito, con decreto del Ministro, un Comitato geologico cui spetta il compito di dare le direttive di massima e di esercitare l'alta sorveglianza per la attuazione della presente legge. Il Comitato cesserà le sue funzioni il 30 giugno 1967.

Il Comitato geologico è così composto:

a) del Ministro dell'industria e del commercio, che può delegare un Sottosegretario di Stato, presidente;

b) di un geologo designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, vice presidente;

c) del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di un suo delegato permanente;

d) di due docenti universitari di discipline aventi relazioni con la formazione della Carta geologica, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

e) di due esperti designati dal Ministro dell'industria e del commercio;

f) del direttore generale delle miniere;

g) del capo del servizio geologico.

Art. 4.

Il Ministro dell'industria e del commercio riferirà annualmente entro il 30 giugno al

Parlamento sullo stato dei lavori per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica.

Art. 5.

La somma globale di 2.500 milioni sarà così ripartita:

Esercizio 1959-60 . . .	200 milioni
» 1960-61 . . .	300 »
» 1961-62 . . .	500 »
» 1962-63 . . .	500 »
» 1963-64 . . .	250 »
» 1964-65 . . .	250 »
» 1965-66 . . .	250 »
» 1966-67 . . .	250 »

Lo stanziamento di 200 milioni per l'esercizio 1959-60 sarà ottenuto riducendo della stessa somma il capitolo n. 382 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni conseguenti alla presente legge.

Art. 6.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.